

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3976)	1013
PRESIDENTE	1013, 1014
ACCREMAN	1013
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
SICA ed altri: Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3645)	1014
PRESIDENTE	1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1017, 1018, 1020
LOSPINOSO SEVERINI	1016, 1018, 1021
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i>	1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
MUSOTTO	1016, 1017, 1018
PENNACCHINI	1019, 1020
RICCIO PIETRO	1015, 1016, 1018
RIELA	1019, 1021
STEFANELLI	1020

La seduta comincia alle 11.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 luglio 1975.

ACCREMAN. Il gruppo comunista intende, prima che la Commissione riprenda a discuterne, approfondire e meditare ulteriormente la materia in esame; chiede pertanto che il seguito della discussione del provvedimento venga rinviato ad altra seduta.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1975

PRESIDENTE. In presenza di tale richiesta, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge senatori Sica ed altri: Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Sica, Barra, Manente Comunale e Leggieri: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 marzo 1975.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. La proposta di legge in discussione prevede modifiche agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, alla normativa, cioè, sull'accertamento dell'identità personale delle parti, che il notaio è tenuto a compiere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le norme vigenti prevedono che la conoscenza dell'identità personale delle parti sia pregressa al momento dell'attestazione; tali norme appaiono però non più rispondenti alla realtà attuale, in quanto, mentre un tempo il notaio disponeva normalmente di una clientela prevalentemente locale e quindi era generalmente a conoscenza dell'identità personale dei clienti già prima della stipulazione di un qualsiasi atto, ai giorni nostri i rapporti giuridici posti in essere dalla clientela superano le locali aree di intervento, per cui, spesso, si recano dal notaio persone della cui identità personale egli non ha, e non può obiettivamente avere, una conoscenza pregressa. Per adeguare le norme esistenti in materia a questa nuova realtà, la proposta di legge in discussione prevede che l'accertamento dell'identità personale delle parti possa essere compiuto dal notaio al momento della stipulazione dell'atto con ogni mezzo che egli valuti idoneo.

E si va a prevedere, tra l'altro, nel terzo comma del primo articolo, che il notaio possa servirsi per l'accertamento dell'identità personale di un documento di riconoscimento, del quale dovrebbe fare menzione nell'atto (indicandone il numero, l'ufficio che lo ha rilasciato, la data ed il luogo del rilascio). Ma in relazione proprio a questa ultima previsione, mi preme evidenziarne la inopportunità, in quanto essa, se definitivamente sancita, anche contro la volontà dei proponenti, degraderebbe la funzione stessa del notaio: egli deve offrire ai cittadini con l'atto, come è sempre avvenuto, garanzie solide e sicure, garanzie che non è possibile ottenere quando si proceda all'accertamento dell'identità personale delle parti avvalendosi di fatto ed in modo semplicistico di un documento di riconoscimento. Quest'ultimo è comunque un aspetto particolare, ma in sostanza la struttura del provvedimento approvato dalla Commissione giustizia del Senato è a mio avviso apprezzabile e senz'altro accoglibile.

Si tratta di chiarire se la formulazione adottata dal Senato non susciti qualche perplessità anche alla luce delle discussioni che in questi ultimi anni sono emerse in dottrina, nella elaborazione giurisprudenziale e nei congressi della categoria. Tali perplessità mi portano a proporre delle modifiche al testo del Senato, salvaguardandone però i principi fondamentali.

Propongo innanzitutto di eliminare il quarto alinea dell'articolo 1, che fa riferimento al caso in cui il notaio si avvalga di un documento di riconoscimento e debba farne menzione nell'atto. Indico questo come uno degli elementi che di fatto porterebbero ad esimere il notaio dalla responsabilità e che possono quindi degradarne la funzione.

Nel concetto di « prudente valutazione », inserito nel secondo alinea dello stesso articolo, ci sono tutte le possibilità, ivi compresa l'utilizzazione di un documento di riconoscimento. Se il documento fosse falso o la fotografia fosse diversa dalla persona che si ha davanti, non vedo per quali motivi dovrebbe essere garantita la certezza. Il legislatore ha intenzione di ridurre quella del notaio quasi ad una mera funzione amministrativa? In tal caso sarebbe giusto prevedere il riferimento al documento. Siccome io ritengo che questo non sia, perché la funzione notarile è di pieno contenuto giuridico e di garanzia nei confronti dei

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1975

terzi, allora occorre che la procedura di accertamento eviti ingiustificate accuse di falso ideologico, ma non escluda la responsabilità civile.

Se l'accertamento è imprudente, il notaio ne va a rispondere anche penalmente. Ma con la norma attualmente in vigore il notaio è stato imputato di falso ideologico per aver affermato di esser certo dell'identità personale anche quando tale accertamento non fosse avvenuto in precedenza. E ciò non sembra giusto. Contro questo aspetto si è mossa la proposta di legge, che nelle sue finalità va quindi accolta!

Intendo però proporre un emendamento inteso ad evitare l'impressione che il richiamo *sic et simpliciter* al documento sia una sostanziale degradazione della funzione notarile. Il ricorso al documento di riconoscimento sarà ugualmente possibile, ma dovrebbe rientrare nella prudente valutazione del notaio effettuata al momento dell'accertamento. Il notaio, però, deve essere responsabile dell'accertamento e non può essere sgravato da questa responsabilità per il solo fatto che si sia avvalso di un documento, che potrebbe anche non essere valido. Occorre tener fermo il principio della garanzia dell'atto pubblico, che è la condizione fondamentale dell'istituto notarile; diversamente, tale istituto non avrebbe più la funzione che l'ordinamento ha voluto attribuire ad esso.

Intendo anche proporre — se la Commissione è favorevole alla soppressione del quarto alinea dell'articolo 1 — una modifica formale al terzo alinea dello stesso articolo, in tema di ricorso ai fidefacienti come altro mezzo idoneo per arrivare all'accertamento; ricorso però affidato alla valutazione singola del notaio.

Il principio del ricorso ai fidefacienti, nella legge attuale, è alternativo alla certezza dell'identità. Sembra giusto invece, come ha ritenuto lo stesso Senato, che anch'essi debbano rientrare nel procedimento per la ricerca dell'identità.

Il principio generale da riaffermare è dunque quello di lasciare la responsabilità al notaio, che poi sarà libero di scegliere il mezzo più idoneo per l'accertamento dell'identità personale delle parti.

PRESIDENTE. In sintesi, quindi, qual è l'innovazione principale recata dalla proposta di legge al sistema vigente?

MICHELI PIETRO, Relatore. Attualmente si chiede al notaio di essere personal-

mente certo dell'identità personale delle parti, vale a dire di essere in possesso di una conoscenza pregressa. Ora, dato che, per l'ampliarsi della cerchia delle contrattazioni, il notaio non può conoscere tutti, si passa a chiedere una conoscenza della identità delle parti solo al momento del compimento degli atti.

PRESIDENTE. Ho qualche dubbio sul fatto che essere personalmente certo della identità personale delle parti significhi possedere una conoscenza pregressa.

MICHELI PIETRO, Relatore. L'orientamento della giurisprudenza è però questo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RICCIO PIETRO. Mi sembra che la preoccupazione del relatore in ordine all'ultimo alinea dell'articolo 1 sia fondata. Effettivamente si rischia di degradare la funzione notarile ad una mera trascrizione di numeri e dati, con grave pregiudizio della esigenza di certezza degli atti giuridici da parte di tutti i cittadini. Esso deve essere soppresso.

Si è detto che l'articolo 49 della legge del 1913 chiede la conoscenza pregressa da parte del notaio della identità personale delle parti, mentre l'articolo 1 della proposta di legge in discussione chiede una conoscenza al momento del compimento degli atti. Non è esatto: il secondo comma dell'attuale testo dell'articolo 49 della legge del 1913 espressamente prevede l'ipotesi della mancanza di una conoscenza pregressa e la disciplina con il ricorso ai due fidefacienti.

Mi pare, poi, che sia troppo poco, e suggerito da una logica lassista, il chiedere al notaio solo una prudente valutazione di tutti quegli elementi che possono essere atti a fondare il suo convincimento. Ci dobbiamo preoccupare della posizione personale del notaio, ma soprattutto degli interessi della collettività. Tale formula è, a mio giudizio, lassista ed imprecisa, perché lascia troppo spazio a quello che viene definito prudente apprezzamento e che, nella realtà dei fatti, potrebbe divenire anche non prudente.

MICHELI PIETRO, Relatore. Intendo, infatti, proporre la soppressione della parola « prudente », e di far solo riferimento alla valutazione del notaio.

RICCIO PIETRO. Non è giusto rimettere alla valutazione del notaio la scelta degli elementi necessari ad accertare l'identità personale delle parti. Fare riferimento soltanto alla valutazione del notaio significherebbe, infatti, lasciare maggiore spazio a possibili errori nell'accertamento dell'identità personale delle parti, a tutto danno dell'interesse dei terzi.

LOSPINOSO SEVERINI. Ritengo che lo spirito di questa proposta di legge sia quello di evitare che i notai incorrano, per quanto riguarda l'accertamento dell'identità personale delle parti, in quei pericoli nei quali sono incorsi stante l'attuale normativa in materia.

Per quanto riguarda la proposta del relatore di sopprimere l'ultimo alinea dell'articolo 1, desidero fare alcune osservazioni: l'articolo 1 detta al secondo alinea una norma di carattere generale, disponendo che il notaio è responsabile dell'accertamento dell'identità personale delle parti, da conseguire attraverso la valutazione di qualunque elemento atto a fondare il suo convincimento. L'articolo 1 indica, poi, al terzo ed al quarto comma, due forme specifiche di accertamento dell'identità personale delle parti, cioè il ricorso ai fidefacienti ed al documento di riconoscimento. Specialmente quest'ultimo mezzo di accertamento, a mio giudizio, potrà servire ad eliminare in maniera chiara e precisa la responsabilità penale o civile del notaio nel momento in cui egli accerta l'identità personale delle parti; è logico, quindi, quanto disposto nel quarto alinea dell'articolo 1, che prevede specificamente come il notaio, che si avvalga di un documento di riconoscimento nell'identificazione personale delle parti, debba indicarne il numero, l'ufficio che lo ha rilasciato, la data ed il luogo del rilascio.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Lospinoso Severini, per quanto riguarda la valutazione del secondo alinea dell'articolo 1. Ritengo, tuttavia, che non venga necessariamente esclusa la valutazione del notaio per il fatto che egli si è servito, nell'accertare l'identità personale delle parti, di un documento di riconoscimento di cui ha indicato gli estremi.

LOSPINOSO SEVERINI. Le disposizioni contenute nell'ultimo alinea dell'articolo 1 sono dirette a consentire di verificare, at-

traverso gli estremi del documento, la validità del documento stesso ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti. Se il documento è valido, infatti, non deve sussistere alcuna responsabilità a carico del notaio, che si è avvalso di un mezzo di accertamento valido.

MICHELI PIETRO, Relatore. Ritengo giuste le osservazioni espresse dal presidente. Il secondo alinea del primo articolo detta i principi generali che regolano la materia; le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto alinea riguardano aspetti esecutivi che sarebbe più corretto non regolamentare in tale articolo.

PRESIDENTE. Le stesse valutazioni avanzate dall'onorevole Lospinoso Severini avvalorano, a mio giudizio, la tesi da me espressa. Se il documento, servito all'accertamento dell'identità personale della parte, non è valido, le indicazioni relative agli estremi del documento, che sono previste nel quarto alinea, serviranno a giudicare se il notaio ha agito con la dovuta prudenza. La responsabilità della verifica della validità del documento resta quindi sempre del notaio.

MUSOTTO. Potremmo evitare i pericoli che potrebbero sorgere dall'interpretazione dell'ultimo alinea dell'articolo 1, aggiungendo prima delle parole « un documento » la parola « anche ».

RICCIO PIETRO. Nel sistema attuale della legge notarile abbiamo un'indicazione della persona che assume individualmente e personalmente la responsabilità di dire che chi si presenta davanti al notaio è veramente la persona che si qualifica per Tizio o per Caio. Se il notaio non conosce personalmente la persona che deve stipulare un atto, può trasferire la sua responsabilità ai due fidefacienti, che non solo debbono conoscere coloro i quali stipulano un atto, ma debbono essere conosciuti dal notaio. In ogni caso abbiamo sempre delle persone fisiche individuabili, soggette anche alla legge penale. Oggi come oggi è quindi prevista una responsabilità penale, che ricade sul notaio o sui due fidefacienti, individuati e conosciuti dal notaio. Con il sistema che si vuole proporre, la possibilità di identificazione viene rimessa al prudente apprezzamento del notaio, che si può avvalere di strumenti diversi dalla dichiarazione

delle persone fisiche, le sole soggette alla sanzione penale. In sostanza il notaio si potrebbe avvalere di documenti come il passaporto, che viene considerato il meno insicuro, oppure di tessere che vengono rilasciate con cautela inferiore e sovente da enti che non hanno la capacità di certificazione neanche in sede amministrativa. Verrebbe sostanzialmente eliminata ogni responsabilità di natura penale per il notaio; potrebbe essere però facilmente elusa anche la cosiddetta colpa professionale, perché il notaio potrebbe affermare che si è avvalso di una documentazione che, secondo il suo « prudente » giudizio, lo ha portato a convincersi soggettivamente dell'identità di una persona. Quella notarile, però, è prima di tutto una funzione di certificazione, di garanzia nei confronti dei terzi. Escludendo questa funzione di garanzia, che comporta maggiori responsabilità anche di natura penale nei confronti di chi certifica, sconvolgiamo il sistema e non diamo nessuna certezza ai terzi. Se ci si riferisce al prudente apprezzamento del notaio, quest'ultimo si sottrae a qualunque responsabilità di natura penale e anche civile con una grande facilità, e resta compromessa la possibilità di una sicura identificazione e della necessaria garanzia da offrire ai terzi. Se per ottenere questa garanzia si rende necessaria l'attribuzione di una responsabilità di natura civile o, se necessario, anche di natura penale al notaio, è bene prevedere tale responsabilità: il nostro scopo principale è infatti quello di far sì che i terzi siano perfettamente e completamente garantiti.

MUSOTTO. Soltanto con l'accorta interpretazione che è stata data dall'onorevole Riccio Pietro la riforma ha significato e valore. Sulla base dell'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si ha un'attività perfettamente determinata e ristretta, che mette in difficoltà il notaio. Pertanto, si è inteso allargare certe possibilità, con il secondo alinea dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione. Si è detto infine che, qualora il notaio, ai fini dell'accertamento di cui al medesimo alinea, si avvalga di un documento di riconoscimento, deve indicarne gli estremi. Questa rischia di essere una procedura autonoma per cui non ci sarà in effetti alcun accertamento e si sceglierà la via più semplice, quella di annotare gli estremi del documento. Avvalendosi soltanto del documento di riconoscimento è facile pervenire all'inganno del

notaio, perché non è difficile entrare in possesso di un documento di identità falso. Il notaio « si mette a posto » assumendo le indicazioni necessarie e previste, ma le conseguenze sono gravissime.

Il documento, invece, deve essere soltanto un ulteriore elemento ai fini del riconoscimento. L'onorevole relatore ha proposto la soppressione del quarto alinea. In fondo questa è la via più facile, altrimenti il notaio non farà più nessun altro accertamento e si fermerà soltanto al documento di riconoscimento. Altra soluzione valida potrebbe essere quella di inserire, in tale alinea, la parola « anche » dopo l'altra « avvalga »; si porrebbe così una ulteriore precisazione rispetto alla valutazione di tutti gli elementi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La proposta di legge del senatore Sica originariamente prevedeva che il notaio potesse effettuare l'accertamento dell'identità anche al momento dell'attestazione, escludendo la necessità che la conoscenza da parte del notaio fosse preventiva. In tale proposta di legge si aggiungeva che il notaio, per accertarsi della identità al momento dell'atto, avrebbe potuto far ricorso a due fidefacienti oppure ad un valido documento di riconoscimento, del quale avrebbe dovuto far menzione nell'atto stesso. La primitiva dizione della proposta di legge è molto chiara, in quanto non esclude la libera valutazione del notaio nella stesura dell'atto.

La disciplina attuale, invece, richiede che il notaio sia preventivamente a conoscenza dell'identità delle parti. Ora si dice che, anche se il notaio non conosce le parti, deve accertarsi dell'identità al momento dell'atto.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. In sostanza l'accertamento sarebbe così acquisito se il notaio facesse ricorso a due fidefacienti oppure ad un documento valido.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il fatto di potere avvalersi dei due fidefacienti o di un documento non esonera il notaio dalla necessità che ci sia una corrispondenza al vero di quanto attestato dai fidefacienti o di quanto dice il documento. Diversamente, la proposta di legge non avrebbe alcuna ratio.

L'articolo 1 del testo originario della proposta di legge in discussione conteneva

un comma prescrittivo seguito da uno esemplificativo. Si è ritenuto poi di aggiungere un altro comma, ma la sostanza non è cambiata. È rimasto infatti un primo comma prescrittivo (cioè il secondo alinea dell'articolo 1) che rappresenta, come ha giustamente rilevato il presidente, l'aspetto innovativo. Poi ci sono altri due commi (il terzo ed il quarto alinea) esemplificativi: dire che il notaio può avvalersi altresì di due fidefacienti, vuol dire che egli può avvalersi di qualsiasi mezzo e, in particolare, anche dei due fidafacienti.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Mi rendo conto che le argomentazioni dedotte portano a far ritenere che il secondo alinea sia dominante e gli altri siano solo esemplificativi. Mi sembra, però, che (anche ammettendone il carattere esemplificativo), l'ultimo alinea dell'articolo 1 rappresenti pur sempre un vincolo per il notaio e, soprattutto, comporti — lo ripeto — il rischio di un degradamento della sua funzione. Insisto pertanto nel chiederne la soppressione.

PRESIDENTE. Mi sembra, però, che l'ultimo alinea dell'articolo 1 possa rappresentare un elemento di integrazione per il criterio della prudenza stabilito al secondo alinea.

RICCIO PIETRO. Mi pare che le esemplificazioni contenute nel terzo e nel quarto alinea finiscano per privilegiare un mezzo di prova, restringendo l'ambito di responsabilità del notaio.

PRESIDENTE. Mi pare, piuttosto, che l'«altresì» contenuto al terzo alinea possa far pensare ad un tipo di controllo alternativo rispetto a quello previsto al secondo alinea. Invece, si potrebbe chiarire che il contenuto dell'ultimo alinea si inserisce all'interno di quello del secondo alinea.

C'è da notare che le norme contenute in questa proposta di legge ricalcano lo schema di quelle della legge del 1913: queste stabiliscono che il notaio deve essere personalmente certo della identità personale delle parti o che in caso contrario deve ricorrere a due fidefacienti: quelle stabiliscono che il notaio deve accertarsi della identità personale delle parti e che, se non vi riesce altrimenti, deve fare ricorso a due fidefacienti; in più, deve ricorrere a dei documenti, deve menzionarne il numero,

l'ufficio che l'ha rilasciato, la data ed il luogo del rilascio.

MUSOTTO. Per evitare gli inconvenienti che potrebbero sorgere nella pratica da una non corretta interpretazione dell'ultimo alinea dell'articolo 1, ove cioè si ritenesse che il notaio, che abbia operato l'accertamento dell'identità personale delle parti per mezzo di un documento di riconoscimento, indicandone gli estremi, vada esente da ogni responsabilità, si potrebbe inserire l'ultimo alinea dell'articolo 1 nella prima parte dell'articolo stesso. Secondo l'attuale formulazione può, infatti, apparire che le disposizioni contenute nell'ultimo alinea si riferiscono ad una possibilità di accertamento dell'identità personale delle parti alternativa rispetto a quelle previste nel secondo e nel terzo alinea.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È necessario chiarire bene che i notai conservano sempre la loro responsabilità, anche quando si dovessero servire per l'accertamento del documento personale.

MUSOTTO. Se il notaio si serve per l'accertamento dell'identità personale delle parti di un documento personale che risulta falso, non sussiste però la responsabilità penale, non essendovi la frode e di conseguenza il dolo.

PRESIDENTE. Non si può escludere la ipotesi della responsabilità penale. Il notaio potrebbe essersi servito di una valutazione imprudente per compiere un atto doloso. Mi rendo tuttavia conto che una responsabilità penale è difficilmente accertabile, perché è difficile provare l'esistenza del dolo.

LOSPINOSO SEVERINI. È emersa dal dibattito la preoccupazione che approvare la disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 1 potrebbe indurre il notaio a sfuggire alle proprie responsabilità in materia di accertamento dell'identità personale delle parti e che ciò avverrebbe a tutto danno dell'interesse dei terzi, che soprattutto va garantito. Per evitare ogni possibile dubbio, si potrebbero, a mio giudizio, eliminare il terzo ed il quarto alinea dell'articolo 1, lasciando in vita soltanto i primi due alinea dell'articolo stesso che, restando ferma la piena responsabilità del no-

taio, assolvono allo scopo della proposta di legge in discussione, che è quello di permettere al notaio di compiere l'accertamento dell'identità personale delle parti anche quando di essa egli non abbia conoscenza progressa al momento della stipulazione dell'atto.

PRESIDENTE. Eliminare il terzo alinea significherebbe rendere la normativa in materia più restrittiva di quella in vigore, in quanto si toglierebbe al notaio la possibilità di avvalersi dei fidefacienti.

PENNACCHINI. Desidero fare alcune considerazioni, prendendo anche lo spunto da alcune valutazioni sulle quali, secondo quanto è emerso dal dibattito, tutti gli intervenuti concordano.

Mi pare, innanzitutto, che sia nell'intenzione dei proponenti del provvedimento in discussione ribadire il principio che il notaio deve sempre accertarsi dell'identità personale delle parti. Quanto disposto nel secondo alinea dell'articolo 1, però, a mio giudizio, limita l'efficace applicazione di questo principio: si parla, infatti, in tale alinea, di prudente valutazione e di elementi atti a formare il convincimento del notaio.

Questo significa che il convincimento sull'identità delle parti è del tutto soggettivo, sulla base degli elementi di cui il notaio dispone, ma che naturalmente non danno la certezza assoluta circa l'identità delle parti. In sostanza il notaio è a posto dopo aver arguito che le parti siano veramente quelle indicate nei documenti di riconoscimento. Il legislatore vuole dire che il notaio si deve accertare fino in fondo dell'identità delle parti e non basarsi su alcuni documenti, che gli danno la ragionevole sensazione che le parti siano quelle. Mi pare che le altre indicazioni contenute nel terzo e nel quarto alinea non hanno altra funzione se non quella di indicare dei mezzi, ma non esclusivi, con i quali il notaio si può accertare dell'identità delle parti. Insomma, è un'indicazione che dà il legislatore, ma il notaio non è detto che debba basarsi soltanto sui documenti di riconoscimento o sui fidefacienti. Rimane fermo il primo precetto dell'articolo, secondo il quale il notaio si deve accertare dell'identità delle parti.

A questo punto mi pare più logico il testo così come era stato originariamente proposto al Senato. Se il notaio arriva al ragionevole convincimento, dopo una pru-

dente (è un aggettivo che, messo in una legge, si presta ad una serie di interpretazioni difformi e lo toglierei volentieri) valutazione, attraverso un documento di riconoscimento o attraverso i fidefacienti, circa l'identità delle parti, ma questo poi non corrisponde al vero, è esente o no da colpa?

Dobbiamo porci questa domanda, per sapere che cosa dobbiamo dire nella legge. In sostanza dobbiamo dire che comunque il notaio, se attesta il falso, è responsabile. In questo caso è opportuno fermarsi alla parola « attestazione », senza dar luogo alle altre specificazioni, che vengono messe a titolo indicativo, ma che, all'atto pratico, non hanno alcuna conseguenza.

RIELA. Desidero, a nome del gruppo comunista, esprimere il consenso alla proposta formulata dall'onorevole Lospinoso Severini, integrata da quanto propone l'onorevole Pennacchini. A noi pare che sia senza dubbio da soddisfare l'esigenza, di cui si faceva interprete l'onorevole Micheli, nel senso che l'accertamento sia raggiunto anche al momento dell'attestazione. In sostanza il notaio, sia pure al momento dell'attestazione, deve essersi già realmente formato un convincimento personale. Si dovrebbe pervenire ad una formulazione che sintetizzi questi principi nella prima parte dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato, sostitutivo dell'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Questo potrebbe soddisfare le varie esigenze prospettate.

PRESIDENTE. A mio avviso, eliminando il terzo alinea (accertamento dell'identità personale a mezzo di fidefacienti) peggioriamo la normativa vigente. Il Senato ha voluto lasciare intatto il sistema attuale, modificando il primo comma dell'articolo 49 più volte citato, nel senso che la conoscenza può non essere personale e può essere raggiunta anche nel momento dell'attestazione e con mezzi diversi dai fidefacienti. Sopprimendo il terzo alinea, aggraviamo la situazione e non consentiamo al notaio di effettuare l'accertamento a mezzo dei fidefacienti, perché in questo caso la responsabilità non è dei fidefacienti, ma del notaio.

MICHELI PIETRO, Relatore. Sulla base del testo approvato dal Senato, il notaio non verrebbe liberato dalle sue responsabilità anche nel caso di accertamento a mezzo di fidefacienti.

Con la norma vigente l'accertamento attraverso i fidefacienti è invece sostitutivo dell'accertamento personale; nel testo del Senato tale accertamento non è completamente sostitutivo. Il testo del Senato infatti al secondo alinea stabilisce un sistema di accertamento generale, con qualunque mezzo ritenuto idoneo. In sostanza, la capacità dei fidefacienti deve ritenersi nell'ambito dei vari mezzi ritenuti idonei.

PRESIDENTE. Nel terzo alinea c'è la parola «altresi», che non è ripetuta nel quarto. Nel terzo alinea si ripete il vecchio sistema.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il vecchio sistema è trasportato però al momento attuale.

PRESIDENTE. Nel quarto alinea, invece, si ha una esplicazione del secondo.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il quarto alinea dovrebbe essere il terzo.

PRESIDENTE. Vorrei proporre di abolire l'ultimo alinea, lasciando, però, immutato il terzo, o di anteporre l'ultimo alinea al terzo.

PENNACCHINI. Qual è stato il ragionamento dei proponenti?

Una volta il notaio conosceva tutti, adesso invece la società si è sviluppata, ci sono rapporti di natura anche internazionale; quindi la attestazione prima basata sulla conoscenza personale o sui fidefacienti non è più possibile. Attualmente c'è una possibilità per il notaio: il documento di riconoscimento. Esso, però, comporta dei problemi per la responsabilità: prima essa passava dal notaio al fidefaciente (per la ipotesi del falso); come fa ora a passare sul documento? Mi pare giusta l'esigenza del proponente di scaricare il notaio di una certa parte di responsabilità, ma è anche vero che egli deve compiere un accertamento profondo — che non si limiti al documento — sulla identità personale delle parti.

PRESIDENTE. Per questo il Senato ha introdotto il criterio della prudente valutazione: il notaio non deve riferirsi meccanicamente al documento.

MICHELI PIETRO, Relatore. Mi dispiace molto di complicare la discussione, ma sono fortemente preoccupato dal fatto che si possa arrivare ad un degradamento della funzione notarile.

Pur mantenendo la mia contrarietà di principio alla menzione nell'atto del documento, suggerirei che tale previsione sia inserita, anziché all'articolo 49, che attiene alla funzione generale del notaio, all'articolo 51, che tocca gli aspetti esecutivi della funzione e della redazione dell'atto.

Il Senato ha modificato questa impostazione, eliminando il riferimento al riconoscimento preventivo: il secondo alinea è rimasto, il terzo pure, per non aggravare la responsabilità del notaio, il quarto ha assunto un carattere esemplificativo (il ricorso al documento non esclude la responsabilità del notaio).

STEFANELLI. Mi permetto di riprendere il discorso iniziato dall'onorevole Pennacchini intorno alla pericolosità della seconda parte del secondo alinea dell'articolo 1.

Se consideriamo i tre presupposti dell'accertamento, ci rendiamo conto di quanto labile sia la responsabilità del notaio e di quale incertezza si produca in ordine ad atti di grandissima rilevanza. Si richiede una «prudente valutazione» da parte del notaio: è un presupposto assolutamente soggettivo e di difficile accertamento (quale valutazione non è prudente?). Il secondo presupposto è costituito da «qualunque elemento» e si pone come l'oggetto della prudente valutazione. Il terzo è costituito da «atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento»: anche qui un dato soggettivo.

Poniamo il caso della carta di identità; è un documento di cui il notaio potrebbe servirsi per accertare l'identità personale delle parti attraverso una prudente e ragionevole valutazione, ma è necessario tener conto del fatto che, in un momento quale quello attuale, in cui spesso si verifica la diffusione di documenti di incerta validità, potremmo incrinare la certezza dell'atto notarile, che verrebbe a basarsi soltanto sulla apparente validità di un documento, restando il notaio esente da ogni responsabilità.

Condividiamo, quindi, le osservazioni espresse dal relatore Pietro Micheli, riguardo ai mutamenti intervenuti nell'attività del notaio rispetto a quanto avveniva nel 1913,

anno in cui fu varata la vigente normativa in materia, ma sosteniamo che bisogna evitare il pericolo che venga a diminuire la certezza dell'atto notarile, che lo stesso relatore ha più volte affermato di avere a cuore.

PRESIDENTE. Se ci si attendesse rigorosamente al suo ragionamento, onorevole Stefanelli, bisognerebbe lasciare immutata la situazione normativa attualmente vigente e decadrebbe, quindi, lo spirito innovativo del provvedimento in discussione che risponde all'esigenza di tener conto di una nuova realtà riguardante le funzioni e l'attività del notaio.

RIELA. Ogni problema potrebbe essere risolto inserendo il testo del quarto alinea dell'articolo 1 nel quarto punto dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e lasciando immutati i primi tre alinea dello stesso articolo 1.

LOSPINOSO SEVERINI. In ordine alla proposta di trasferire l'ultimo alinea dell'articolo 1 nel numero 4 dell'articolo 51 della legge notarile, desidero rilevare che nell'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono indicati tutti gli adempimenti spettanti al notaio al momento dell'attestazione ed è previsto in tale articolo

che, se il notaio non conosce personalmente le parti, deve accertarsi della loro identità personale mediante i fidefacienti; se a queste disposizioni vogliamo aggiungere una che permetta al notaio di accertare l'identità personale delle parti anche mediante un documento di riconoscimento, dobbiamo necessariamente prevedere questa possibilità per il notaio, oltre che nel numero 4 dell'articolo 51, anche nell'articolo 1 che sostituisce l'articolo 49 della legge n. 89 del 1913.

Tuttavia, essendo la materia in discussione assai delicata, propongo che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta, allo scopo di poterne studiare più approfonditamente ogni possibile aspetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO